

COMUNE DI TRIUGGIO Provincia di Monza e Brianza	N. 22	28/07/2026
---	--------------	-------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2026**

L'anno **duemilaventisei** addì **ventotto** del mese di **Luglio** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze, in seguito ad avvisi trasmessi tramite posta elettronica certificata, consegnati nei termini e nei modi prescritti dal vigente regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **Ordinaria** di **Prima** convocazione.

Cognome e Nome	Qualifica	Presente	Cognome e Nome	Qualifica	Presente
CICARDI PIETRO GIOVANNI	Sindaco	SI	SCANDIZZO FABIO	Consigliere	SI
COLOMBO FEDERICA	Presidente del CC	SI	BOVE ANTONIO	Consigliere	SI
CATTANEO CLAUDIA	Vice - Sindaca	SI	NOVA MONIA	Consigliera	SI
MOTTA BENEDETTA	Consigliera	NO	GERVASONI SERENA	Consigliera	SI
CASIRAGHI MICHELE LUCA	Assessore	NO			
MAURI DIEGO	Consigliere	SI			
SALA PAOLO	Consigliere	SI			
BOLOGNANI STEFANO	Consigliere	SI			
SALA FLAVIA MARIA detta Betty	Assessora	SI			

All'appello risultano:

Presenti 11	Assenti 2
--------------------	------------------

Assiste il Segretario Generale **Dr. ITALIANO GIOVANNA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la **Sig.ra COLOMBO FEDERICA** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PUNTO N. 4 – APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2025.

È assente l'Assessore esterno Sig. Comi Raffaele.

Si dà atto che è presente l'Assessore Casiraghi Michele Luca, portando il numero dei presenti a 12.

PRESIDENTE COLOMBO: E passiamo al punto n. 4, che riguarda invece: approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) – anno 2026. Do sempre la parola al Consigliere Sala.

CONSIGLIERE SALA PAOLO (PROGETTO TRIUGGIO): Si fa riferimento alla presentazione del punto precedente all'ordine del giorno.

PRESIDENTE COLOMBO: Allora, se non ci sono interventi lo poniamo subito in votazione. Allora, passiamo...

CONSIGLIERE SCANDIZZO (TRADIZIONE E FUTURO): (VOCE FUORI MICROFONO) No (parola non comprensibile).

PRESIDENTE COLOMBO: Prego, Consigliere Scandizzo.

CONSIGLIERE SCANDIZZO (TRADIZIONE E FUTURO): Grazie. In merito a questo punto, no io, cioè, nel senso, confermiamo la nostra astensione e tutto. Volevo solamente precisare per le tariffe TARI si sono verificati alcuni casi dove, purtroppo, non era colpa dell'Amministrazione e tutto, dove gli operatori, insomma, rompono, diciamo, tutti i cestini e tutto. Se è possibile avere un leggero controllo. Ripeto, non è che bisogna stare lì. Purtroppo, capita - se ci fosse un maggiore controllo non guasterebbe mai. Solo questo volevo aggiungere. Grazie.

PRESIDENTE COLOMBO: Siamo a conoscenza. Quindi, prendiamo atto di questa cosa. Magari, faremo presente o, insomma, si farà presente di avere un pochino più di attenzione. Esatto. Grazie. Poniamo in votazione quindi il Punto n. 4, che riguarda l'approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti anno 2026. Chi vota a favore? 8 voti favorevoli. Chi è contro? Nessuno. Nessun voto contrario. Chi si astiene? 4 voti.

Votiamo anche qui per l'immediata eseguibilità. Chi vota a favore? All'unanimità, 12 voti favorevoli. Nessun contrario, nessun astenuto. Vi ringrazio.

Esaurita la discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014*», ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), facendo salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi dal 641 al 668 dell'art. 1 della L. 147/2013 relativi alla disciplina della tassa sui rifiuti TARI;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione del capitale, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

Visti in particolare i seguenti commi dell'art. 1 della Legge 147/2013:

- comma 651: il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- comma 652: Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
- Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;
- comma 654: in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *“... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”*;
- l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 per cui *“... Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”*;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, così come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 a mente del quale *“....A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno ...”*;

Considerato che il D.Lgs. 116/2020 è intervenuto anche nel modificare l'art. 238, comma 10 D.Lgs. 152/2006, stabilendo che «le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale»;

Visto l'art. 30, comma 5 D.L. 41/2021, convertito in Legge 69/2021, in base al quale «la scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo;

Viste le deliberazioni approvate dall'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), in forza della delega di cui al sopra citato articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, di seguito elencate:

- n. 56/2025/R/RIF del 18/02/2025 "Avvio di procedimento per la definizione di primi criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani";
- n. 57/2025/R/RIF del 18/02/2025 "Avvio del procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)";
- n. 133/2025/R/RIF del 01/04/2025 "Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociale disagiate, in attuazione dell'art. 57-bis del Decreto-legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24";
- n. 374/2025/R/RIF del 29/07/2025 "Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (RQTR) e aggiornamento della deliberazione dell'autorità 15/2022/R/RIF";
- n. 396/2025/R/RIF del 05/08/2025 "Approvazione del testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti (TICSER), recante i criteri di articolazione tariffaria agli utenti";
- n. 397/2025/R/RIF del 05/08/2025 "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029";
- n. 480/2025/R/RIF del 04/11/2025 "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione della deliberazione dell'Autorità 397/2025/R/RIF, di approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-3)".

Richiamata la propria deliberazione n. 23 del 28/04/2022 con la quale il consiglio comunale deliberava di adeguarsi agli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi allo schema III della tabella previsto dall'art 3.1 del TQRIF e approvato da ARERA con delibera n. 15/2022/R/RIF;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale, approvata nella presente seduta e immediatamente antecedente alla presente deliberazione, con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) 2026-2029, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Triuggio e quelli forniti dal gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, Gelsia Ambiente S.r.l., seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, validato dalla società Xanto Srl, come da atto allegato alla medesima delibera;

Considerato che il Piano Finanziario per il periodo 2026/2029, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Triuggio e di quelli forniti dai gestori del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità, come validato, espone il seguente costo complessivo per il 2026 (al lordo delle detrazioni):

Descrizione	2026
Costi variabili	€ 669.140,00
Costo fissi	€ 401.532,00
Totale costi	€ 1.070.672,00

mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe 2026 considerato al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 1/DTAC/2025 è pari

Descrizione	2026
Costi variabili	€ 664.767,00
Costo fissi	€ 401.532,00
Totale entrate tariffarie al netto delle detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025	€ 1.066.299,00

Vista l'allegata scheda tecnica di determinazione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche e non domestiche (all. A), determinate sulla base del Piano Economico Finanziario 2026-2029 e delle banche dati delle utenze, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto previsto dell'art. 1, comma 654, della Legge n.147 del 27 dicembre 2013, adottata sulla base dei seguenti dati principali:

- la divisione dei costi tra la categoria delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è avvenuta calcolando in via induttiva la quantità dei rifiuti prodotta dalle attività mediante i coefficienti Kd, e si allinea alla percentuale del 43,07% proveniente dalle utenze non domestiche e del 56,93% per le utenze domestiche;
- si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, nella misura riportata nell'elaborato delle tariffe allegato al presente atto;

Visto l'allegato A) rubricato "Disposizioni in materia di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani", alla deliberazione di Arera n. 386/2023/R/rif¹, integrato e modificato dalle deliberazioni 133/2025/R/rif, 176/2025/R/rif e 355/2025/R/rif, che ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- a) 1, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) 2, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.
- c) 3, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed è pari a 6 euro/utenza per anno;

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...".

Visto il decreto del Presidente della Provincia di Monza che fissa nella misura del 5% la tariffa del tributo provinciale per organizzazione smaltimento rifiuti, rilevamento, disciplina e controllo scarichi ed emissioni, nonché tutela, difesa e valorizzazione del suolo per l'anno 2025;

Richiamato il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.38 del 30/07/2020 s.m.i , ed in particolare le disposizioni relative alle riduzioni ed agevolazioni previste dalla legge e regolamentate e/o introdotte dal Comune;

Considerato che:

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del

testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Posto in votazione il punto n. 4 all'ordine del giorno dalla Presidente del Consiglio Comunale:

VOTAZIONE per alzata di mano:

Presenti n. 12

Assenti n. 1 (Motta Benedetta)

Previo scomputo degli astenuti n. 4 (Scandizzo Fabio, Bove Antonio, Nova Monia, Gervasoni Serena)

Votanti n. 8

Voti favorevoli n. 8

Voti contrari n. 0

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;
2. Di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2026, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dell'allegato A "Scheda tecnica di determinazione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi anno 2026", come di seguito riportate:

A) UTENZE DOMESTICHE

CATEGORIA	TARIFFA FISSA	TARIFFA VARIABILE
Famiglie di 1 componente	0,581060	51,489
Famiglie di 2 componenti	0,682746	91,651
Famiglie di 3 componenti	0,762642	118,425
Famiglie di 4 componenti	0,828011	144,170
Famiglie di 5 componenti	0,893380	169,400
Famiglie di 6 o più componenti	0,944223	194,629

B) UTENZE NON DOMESTICHE

N.	TIPO ATTIVITA'	TARIFFA FISSA	TARIFFA VARIABILE
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,196442	1,718796
2	Cinematografi e teatri	0,098221	0,868079
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,166975	1,458372
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,278292	2,420204
5	Stabilimenti balneari	0,124413	1,076418
6	Esposizioni, autosaloni	0,111317	0,979193
7	Alberghi con ristorante	0,392883	3,420230
8	Alberghi senza ristorante	0,311033	2,986191
9	Case di cura e riposo	0,327403	2,847298
10	Ospedali	0,350321	3,059110
11	Uffici, agenzie, studi professionali	0,461638	4,003579
12	Banche ed istituti di credito	0,294663	2,621598
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,428898	3,715377
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,533667	4,639013
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,252100	2,201448
16	Banchi di mercato beni durevoli	0,356869	3,090361
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,451816	3,934133
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,320855	2,795214
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,435446	3,784824
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,258648	2,232699
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,180072	1,562542
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	1,368544	14,271215
23	Mense, birrerie, amburgherie	1,587904	13,812870
24	Bar, caffè, pasticceria	0,972386	10,139160
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,844699	7,340474
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,504200	4,375117
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	1,761427	18,361603
28	Ipermercati di generi misti	0,510748	4,451508
29	Banchi di mercato generi alimentari	1,145910	9,965545
30	Discoteche, night club	0,340499	2,972302

3. di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il Piano Economico Finanziario 2026-2029;

4. di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale (TEFA), determinato dalla Provincia di Monza e della Brianza, nella misura del 5%;
5. di dare atto, altresì, che sono dovute le componenti perequative, le quali non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, e che per l'anno 2025 risultano pari a quanto segue:
 - a) 1, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b) 2, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.
 - c) 3, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed è pari a 6 euro/utenza per anno;
6. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine stabilito dall'articolo 13, comma 15 e 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 così come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 nonché dall'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Posta in votazione l'immediata eseguibilità della delibera:

VOTAZIONE per alzata di mano:

Presenti n. 12

Assenti n. 1 (Motta Benedetta)

Previo scomputo degli astenuti n. 0

Votanti n. 12

Voti favorevoli n. 12

Voti contrari n. 0

DICHIARA

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione a norma dell'art.134 – comma 4 del D.Lgs. 267/2000



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 22**

Ufficio Proponente: **Ragioneria**

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2026**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ragioneria)

Si dichiara che ai sensi dell'art. 6-bis L. 241/1990 s.m.i. e del D.Lgs. n. 39/2013 non sussiste alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, nei confronti del Responsabile del procedimento in oggetto. Si esprime **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: Il parere Favorevole è espresso ai sensi dell'art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000.

Data 21/07/2026

Il Responsabile di Settore
Di Girolamo Susanna

Parere Contabile

Ragioneria

Si dichiara che ai sensi dell'art. 6-bis L. 241/1990 s.m.i. e del D.Lgs. n. 39/2013 non sussiste alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, nei confronti del Responsabile del procedimento in oggetto. Si esprime **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: Il parere Favorevole è espresso ai sensi dell'art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000.

Data 21/07/2026

Responsabile del Servizio Finanziario
Di Girolamo Susanna

Letto, confermato e sottoscritto in formato digitale.

LA PRESIDENTE
Sig.ra COLOMBO FEDERICA

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ITALIANO GIOVANNA

C.C. n. **22** del 28/07/2026

Ai sensi dell'art. 24 del D.L.g.s. n. 82/2005 l'atto è stato firmato da:

FEDERICA COLOMBO in data 05/08/2026
Giovanna Italiano in data 05/08/2026